



COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Originale di Determinazione del Sindaco

Numero 26 del Registro	Oggetto: Nomina soggetti incaricati dell'accertamento del rispetto degli obblighi e della contestazione delle violazioni per il possesso della
Data 01.10.2021	Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass). Articolo 1, comma 1 e 2 del D.Lgs n. 127 del 21.09.2021.

L'anno Duemilaventuno, il giorno uno del mese di ottobre nella Residenza Municipale, il sottoscritto dott. Salvatore Gallo

SINDACO

in virtù delle competenze derivategli ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come modificato ed integrato dall'art. 41 della L.R. 1 settembre 1993, n. 26, per tutte le materie non espressamente attribuite agli altri Organi del Comune;

DATO ATTO che la presente determinazione, essendo provvedimento di organo monocratico, è immediatamente esecutiva;

VISTA la legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con LR 11.12.1991, n. 48 e come modificata dalla l.r. N° 30 del 23.12.2000;

VISTA la Legge Regionale 3.12.1991, n. 44;

VISTA la legge Regionale 5.07.1997, n. 23;

Premesso:

- Che il Consiglio dei Ministri con il decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021, pubblicato nella stessa data sulla Gazzetta Ufficiale n. 226/2021 che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening;

- **Che** con l'introduzione del D.lgs di cui sopra viene di fatto modificato il D.L. n. 52 del 22/04/2021, convertito dalla L. n. 87 del 17/06/2021 con l'introduzione dell'art. 9-quinquies in materia di "impiego delle certificazioni Covid-19 nel settore pubblico";
- **Che** pertanto dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza (fatte salve eventuali ulteriori proroghe), la Certificazione verde Covid-19 (meglio nota come "Green Pass") sarà obbligatoria per accedere nei luoghi di lavoro pubblici in cui si svolge l'attività;
- **Visto** l'art. 1 comma 5 del D.lgs. n. 127 che dispone che i datori di lavoro, individuano i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui ai commi 1 e 2;
- **Considerato** che il controllo della Certificazione verde Covid-19 (meglio nota come "Green Pass") non costituisce trattamento del dato ai fini privacy così come stabilito dal comma 5 dell'art. 13 del DPCM 17 giugno 2021;

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

1. Di nominare incaricati dell'accertamento (art. 9-quinquies, co. 1 e 2):

- Per il 1° settore "Amministrativo" il titolare di Posizione Organizzativa: Avv. Massimiliano Caligiore;
- Per il 2° settore "Economico – Finanziario e Personale" il titolare di Posizione Organizzativa: Dott. Giuseppe Puzzo;
- Per il 3° settore "Tributi e Informatica" il titolare di Posizione Organizzativa: sig. Filippo Toscano;
- Per il 4° settore "Lavori Pubblici e Servizi" il titolare di Posizione Organizzativa: Ing. Giovanni Donetti;
- Per il 5° settore "Urbanistica ed Espropriazioni" il titolare di Posizione Organizzativa: dott. Santo Monaco;
- Per il 6° settore "Polizia Municipale" il titolare di Posizione Organizzativa: Comm. V. Rocuzzo (o il suo sostituto, dato che dal 1° dicembre 2021 verrà collocato a riposo);
- Per il 7° settore "Turismo, Sport, Spettacoli e Beni Culturali" il titolare di Posizione Organizzativa: sig. Giovanni Belfiore;

- Per l'8° settore "Avvocatura Comunale" il titolare di Posizione Organizzativa: Avv. Massimiliano Caligiore;
2. **Di nominare incaricato per la contestazione delle violazioni** (art. 9-quinquies, co. 1 e 2):
 - Il Comandante della Polizia Municipale;
 3. I soggetti incaricati all'accertamento, in caso di violazione delle disposizioni disposte dal D.lgs. n. 127 del 21/09/2021, comunicheranno i nominativi di coloro che risulteranno privi della Certificazione verde Covid-19 (o di eventuale tampone antigenico negativo che vale come 'green pass' per 48 ore dalla sua effettuazione), all'incaricato per la contestazione delle violazioni, il quale trasmetterà al Prefetto gli atti relativi alla violazione (il lavoratore obbligato che comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 ovvero risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, è considerato da subito assente ingiustificato);
 4. Gli accertatori dovranno seguire le seguenti disposizioni.
 - Procedere alla verifica del possesso della certificazione mediante l'applicazione "VerificC19" scaricata su dispositivo mobile o altra apparecchiatura idonea.
 - Avvenuta la verifica del QR code, la App mostra le informazioni principali in esso contenute: a) Nome, cognome e data di nascita dell'intestatario del certificato; b) Validità del certificato.
 - È consentito chiedere un documento di identità al fine di verificare le generalità del portatore della certificazione.
 - È consentito solo ed esclusivamente il controllo dell'autenticità, validità e integrità della certificazione e conoscere le generalità dell'intestatario.

Le disposizioni in narrativa non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute.
 5. **Di provvedere** alla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio del Comune, nonché sul sito web istituzionale dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente.